



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice monocratico Cons. Pasquale FAVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA- ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero **80421** del registro di segreteria proposto da XX,

nato a omissis (omissis) il omissis, residente in Via omissis, omissis
omissis (omissis), (Cod. fiscale: omissis) ed elettivamente domiciliato
in Roma alla Via della Giuliana n. 70 presso lo studio dell'Avv. Mario Orsini (cod.
Fisc. RSNMRA74L28H501C) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e
che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo Pec:
marioorsini@pec.ordineavvocativiterbo.it e l'utenza telefax 0761/556880 -
06556342

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro-tempore per la carica
domiciliato presso la Sede del Ministero in Roma, Piazza del Viminale n. 1
rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dirigente dell'Ufficio del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i servizi di
ragioneria - Ufficio VII - Dott.ssa Adele Volpacchio - p.e.c.:
dipps018.1700@pecps.interno.it

VISTO il decreto presidenziale del 30 luglio 2024, n. 802 di assegnazione del
giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

VISTI gli articoli 165 e 97 del codice di giustizia contabile, 420 e 421 del Codice di
procedura civile;

UDITO nell'udienza del 22 maggio 2025 l'Avv. Mario Orsini per la parte
ricorrente. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, descrivendo certosamente i

servizi prestati in qualità di militare, ha chiesto l'accertamento da causa di servizio (negato dai provvedimenti ministeriali impugnati – decreto del 28 marzo 2009 n. 540/N; decreto del 17 gennaio 2011, n. 176/N, entrambi conformi al parere del Comitato di verifica) delle numerose infermità da cui è affetto (*spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie multiple (a/7); bronchite cronica ostruttiva con deficit ventilatori° medio grave" (a/7); gastroduodenite cronica erosiva" (a/7); pneumotorace spontaneo a sx" (nc)*).

2. Il Ministero ha prodotto la documentazione amministrativa relativa alla posizione del ricorrente in data 12 maggio 2025.

2.1. Si è poi costituito in giudizio con memoria del 13 maggio 2025 rilevando preliminarmente l'omessa evocazione in giudizio dell'Inps in quanto soggetto competente alla erogazione del trattamento previdenziale in favore del personale della Polizia di Stato (art. 2, comma 1, L. 335/1995).

Sempre in via preliminare ha, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in materia di equo indennizzo.

Ha anche eccepito, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei ratei pensionistici maturati in data anteriore al 9.01.2020.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 22 maggio 2025 l'Avvocato di parte ricorrente ha richiamato i propri scritti e concluso come in atti insistendo, in via istruttoria, per l'espletamento di consulenza medico legale.

PRELIMINARMENTE

- Deve essere evidenziato che il ricorrente ha attivato il presente giudizio esclusivamente per ottenere la pensione privilegiata a vita (pretesa che rientra nella giurisdizione contabile). Nelle conclusioni del ricorso, difatti, manca ogni riferimento all'equo indennizzo.

- Deve altresì essere chiarito che in relazione alla presente controversia l'evocazione dell'INPS rientra nelle scelte defensionali del ricorrente non sussistendo alcun litisconsorzio necessario.

- Sono conseguenzialmente destituite di ogni fondamento le eccezioni preliminari sollevate dal MINISTERO DELL'INTERNO, evenienza che consente al presente giudizio di passare alla fase istruttoria.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica medico legale, sia necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico, che si individua nell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, al quale si ordina di rendere, previa visita diretta del ricorrente (ove ritenuta necessaria) e alla luce della documentazione medica in atti nonché di ogni altra documentazione che lo stesso organo consulenziale ritenga necessario acquisire (essendo autorizzato fin d'ora a procedere), motivato parere tecnico sul seguente quesito: *“Se le infermità prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio, da qualificare correttamente, siano o meno dipendenti da causa di servizio e, nella positiva, siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata, specificandone la relativa categoria, la esatta data di insorgenza e la relativa decorrenza”*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dal Ministero dell'Interno,

DISPONE

Che l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, previa visita diretta del ricorrente (ove ritenuta necessaria) e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, esprima il proprio motivato parere sul quesito formulato in parte motiva.

L'Organo procedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, **giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali** ed è autorizzato a chiedere all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita.

Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al suddetto organo di consulenza, in occasione della visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

A tal uopo

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- **30 settembre 2025 per l'inizio delle operazioni peritali;**
- **27 febbraio 2026** per la trasmissione, ad opera dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- **28 marzo 2026** per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **30 aprile 2026**, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di copia della presente ordinanza e del fascicolo processuale.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa dell'espletamento delle disposte operazioni peritali.

Spese al merito.

Così deciso all'esito della Camera di consiglio del 22 maggio 2025

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

